Porto di San Benedetto del Tronto

ORDINANZA N. 99/2026

Oggetto: *Interdizione manufatto di mq 97,50 catastalmente individuato al fg. 5 – part.lla 566 con doppio accesso da via Vasco De Gama e via Marco Polo.*

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. (di seguito anche "*la Legge*"), recante la legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera a) della Legge secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonché delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera a) della Legge, a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di Ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8, comma 3, lettera m) della Legge, a mente del quale il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO l'art. 14 della Legge, per il quale, ferme restando le competenze attribuite dalla stessa legge alle Autorità di Sistema Portuale, spettano all'Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.142 in data 30/06/2026, recante la nomina del Dott. Mirco Carloni a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Centrale;

VISTA la Delibera del Comitato di gestione n.47/2026 in data 30 luglio 2026, con la quale il dott. Fabrizio Marilli è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della Legge, per un quadriennio decorrente dalla data del 7 settembre 2026;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n.134 in data 30/10/2025;

VISTA le note assunte a protocollo n.7414 e n.7417 in data 17/04/2025, protocollo n.13942 in data 14/07/2025 e protocollo n.19744 in data 04/11/2026, con cui il sig. Bollettini Ercole, titolare di concessione per l'anno 2026 n.SB19 (rep. 2387), rilasciata in data 17/04/2026, ha segnalato la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche sul manufatto dello Stato (iscritto alla partita n.76 Mod. 23/D1) allo stesso assentito, catastalmente intestato al fg. 5 – part.lla 832 sito in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto, alla via Marco Polo n.2/4 ad angolo con piazza Egidio Latini, derivanti dal manufatto adiacente, all'attualità libero, censito al fg. 5 – part.lla 556, chiedendo l'intervento per il rispristino delle condizioni di salubrità del manufatto stesso;

VISTO il rapporto di sopralluogo n.20715 in data 20/11/2026 con cui la Direzione Tecnica – Staff Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio ha accertato la causa delle infiltrazioni segnalate dal concessionario nello stato di ammaloramento della guaina impermeabilizzante del solaio di copertura dell'edificio adiacente;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla puntellatura dell'intradosso per la messa in sicurezza del solaio di copertura e la stesura di nuova guaina impermeabilizzante al di sopra della porzione dello stesso solaio, quali interventi di tamponamento provvisorio e limitazione del danno al finitimo manufatto in concessione alla Ditta Bollettini Ercole;

VALUTATA la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav., volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alla parte premessa e fino a nuove disposizioni, tutti gli spazi all'uopo interessati dagli eventi descritti in narrazione e, precisamente, il manufatto censito al fg. 5 – part.lla 566, come da allegato estratto di mappa, è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso, fatte salve le deroghe per l'esecuzione dei lavori di adeguamento del medesimo.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti Enti istituzionali.

Art. 2

La Direzione Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale provvederà ad adottare ogni misura necessaria per rendere inaccessibili gli spazi interni del manufatto censito al foglio 5 – particella 566, che presentino condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché ad adottare gli interventi di messa in sicurezza del solaio e di tamponamento provvisorio.

Qualora sopravvengano esigenze di carattere operativo ovvero connesse al rispetto di disposizioni in materia di sicurezza, attualmente non prevedibili, questa Autorità si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente ovvero revocare il presente provvedimento, dandone adeguata motivazione.

Restano ferme e impregiudicate eventuali ulteriori prescrizioni, condizioni o disposizioni che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per materia.

Art. 3 – Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, *(data della firma digitale)*

Il Presidente
Dott. Mirco Carloni
(documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate)

Firmato digitalmente da:
Mirco Carloni
Firmato il 23/11/2026 15:03
Seriale Certificato: 7555319003076398637
Valido dal 02/07/2026 al 01/07/2029
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

Visti: Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Marilli

Fabrizio MARILLI
23.11.2026 10:56:35
GMT+01:00

La Dirigente Demanio, Imprese e Lavoro portuale
Dott.ssa Chiara Gusella

Chiara Gusella
23.11.2026
09:46:48
GMT+01:00